

## STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE

### BOOKPOSTINO

#### **Art. 1 - Costituzione, denominazione e ragione sociale.**

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 C.C. e della legge 117/2017, l'Associazione di Promozione Sociale e Culturale, denominata **APS BookPostino**.

L'associazione è un ente non commerciale del Terzo Settore; ha carattere volontario e democratico, non persegue finalità di lucro e, pertanto, non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili o di avanzi di gestione.

**L'APS BookPostino** ha sede legale a Grugliasco, via Solferino n. 3/c. Potrà istituire sedi secondarie anche altrove in ragione degli scopi istituzionali. Per ora vengono fissate sedi secondarie in Gargallo via Umberto 1°, n.41 e a Rimini via Tino Di Lorenzo, 14 per rendere più efficace l'attività amministrativa del sodalizio e per una migliore organizzazione di incontri ed eventi.

#### **Art. 2 - Finalità.**

L'associazione Culturale BookPostino, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e del D.Lgs. 117/17 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, miglioramento della qualità della vita, elevare i livelli di cittadinanza attiva e valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale, in particolare quelle indicate nell'art. 5 della legge 117/17 al punto i), attraverso:

- La diffusione della cultura, dell'educazione, dei diritti umani, dell'ambiente, della memoria storica, dell'integrazione, della generale conoscenza di questi temi attraverso la lettura di libri, testi letterari, attraverso ogni forma di diffusione della conoscenza umana.
- L'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato

e della attività di interesse generale di cui al citato articolo 5 della legge n. 117/17.

### **Art. 3 - Durata.**

La durata dell'associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come regolamentato di seguito.

### **Art. 4 - Attività esercitate.**

L'Associazione si prefigge come scopo la diffusione della cultura letteraria in tutte le sue forme:

- attraverso la diffusione, proposizione, segnalazione di testi ed argomenti letterari;
- Attraverso incontri, dibattiti, riflessioni su argomenti specifici trattati da autori proposti anche attraverso il circuito di distribuzione;
- Attraverso l'espletamento di attività culturali ed educative collaterali, quali seminari, stage, iniziative di studio ed editoriali.
- Attraverso forme di collaborazione con enti pubblici e privati, istituzioni culturali, regionali e nazionali; creando e sostenendo progetti ed iniziative volti a costituire momenti di integrazione e di crescita per persone appartenenti anche alla fascia delle categorie protette.
- Attraverso la diffusione della cultura artistica in tutte le sue forme, in particolare attraverso l'organizzazione di un circuito di distribuzione e l'espletamento di attività culturali ed educative collaterali, quali seminari, iniziative di studio ed editoriali ecc.
- Attraverso l'organizzazione di mostre eventi, rassegne, dibattiti di approfondimento.

### **Art. 5 - Lavoro**

L'associazione, per il perseguimento delle finalità, si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati e da prestazioni di lavoro dipendente, autonomo di altra natura, sia ricorrendo ai propri associati che a terzi.

L'associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui all'art. 17, comma 4 del D. Lgs. 117/17.

Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **Art. 6 - Risorse economiche**

L'associazione trae le risorse economiche, per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività, da: quote associative, contributi degli aderenti, contributi privati, contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche, donazioni e lasciti testamentari. Trae, inoltre, le sue risorse da collaborazioni con istituzioni pubbliche o private. L'associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del C.T.S. attività diverse da quella di cui all'art. 4, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché raccolta di fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS citato.

#### **Art. 7 - Patrimonio.**

Il patrimonio dell'associazione è costituito :

- Dai beni mobili e immobili di proprietà;
- Dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- Dalle donazioni ,erogazioni, lasciti;
- Da quote di partecipazioni societarie;
- Da obbligazioni ed altri titoli pubblici, dal fondo di riserva;

- Da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del terzo settore come previsto dalla legge 117/17.

### **Art. 8 - Rendicontazione**

L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo un rendiconto consuntivo ai sensi dell'art. 13 del C.T.S. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

### **Art. 9 - I soci.**

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età. I minori di anni diciotto possono essere soci solo con il consenso del genitore. Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, indicando i dati anagrafici con l'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti nell'articolo successivo. E' prevista anche una categoria di soci simpatizzanti, ai quali sarà rilasciata una tesserina, non iscritti nel registro dei soci, in quanto sono solo interessati ad un percorso informativo e di apprendimento delle attività svolte dall'associazione. Per costoro c'è la possibilità di partecipare alle manifestazioni e agli incontri organizzati dal sodalizio, ma non possono partecipare alle attività dell'assemblea per discutere o votare su questioni riguardanti l'associazione. Costoro potranno avere diritto di voto solo acquisendo la qualifica di socio nei modi di cui all'art. successivo.

### **Art. 10 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.**

E' compito del consiglio direttivo o di un consigliere, espressamente delegato, esaminare le domande di ammissione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, il suo nominativo sarà annotato nel libro dei soci.

La qualifica di socio si perde per decesso, scioglimento dell'Associazione, mancato pagamento della quota sociale, dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, espulsione o radiazione.

## **Art. 11 - Diritti e doveri degli associati.**

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- Riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- Discutere e approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti.

Il socio è tenuto a:

- Rispettare lo statuto e le delibere degli organi sociali;
- Versare alle scadenze stabilite le quote sociali;
- Mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'associazione. In particolare è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci per il buon nome dell'associazione;
- Rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'associazione;
- Osservare le regole dettate dalle associazioni nazionali e dagli enti ed organismi ai quali l'associazione aderisce o è affiliata.
- La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno del sodalizio; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi; non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

## **Art. 12 - L'Assemblea.**

- 1) Partecipano all'assemblea generale dei soci tutti i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, che abbiano provveduto al versamento della quota sociale.
- 2) Le riunioni dell'assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto contenente la data, l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da inviare ai soci

tramite posta elettronica almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

- 3) L'assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, o almeno da un quinto dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data della convocazione.
- 4) Per le modifiche da apportare allo Statuto proposte dal consiglio direttivo, dal presidente o da un quinto dei soci, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.
- 5) L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o da un socio eletto dall'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.
- 6) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
- 7) I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno del registro verbali a disposizione dei soci per la consultazione.
- 8) L'assemblea generale dei soci elegge e revoca i componenti degli organi sociali; al termine del mandato discute la relazione del consiglio direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; nomina e revoca, ove e quando richiesto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il bilancio; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.

#### **Art. 13 - il consiglio direttivo.**

- Il consiglio direttivo è formato da tre membri nominati dall'assemblea dei soci, che ne stabilisce anche il numero.
- Il primo consiglio direttivo è nominato con l'atto costitutivo.
- I membri del consiglio direttivo rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili.

- Possono far parte del consiglio direttivo i soci ordinari;
- Il consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro o di esperti con competenze specifiche.
- Il consiglio direttivo elegge al suo interno:
  - a) il presidente, legale rappresentante dell'associazione, che convoca e presiede il consiglio;
  - b) I vicepresidenti che coadiuvano il presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assumono le mansioni;
  - c) Il segretario che cura ogni aspetto amministrativo del sodalizio, redige i verbali delle sedute del consiglio e li firma con il presidente.

Compiti del Consiglio direttivo sono:

- Eseguire le delibere dell'assemblea;
- Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle direttive approvate dall'assemblea;
- Predisporre il rendiconto consuntivo di esercizio oltre alla relazione di missione in ragione dell'attività istituzionale;
- Predisporre gli elementi utili all'assemblea per la programmazione economica dell'anno sociale;
- Deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- Deliberare circa l'ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più consiglieri;
- Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- Sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'associazione;
- Presentare all'assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;

- Il consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese e, straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri o su convocazione del presidente;
- Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del segretario firmato dal presidente solo e se si prendono decisioni operative. I verbali sono conservati nel registro dei verbali del consiglio direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedono di consultarlo;
- Il consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri;
- Il consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro venti giorni.

#### **Art. 14 - il Presidente**

- Il presidente, nominato dall'assemblea, ha il compito di presiedere il consiglio direttivo nonché l'assemblea dei soci.
- Al presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
- Il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del comitato direttivo ed in caso di impossibilità ne assume i poteri chiedendo la ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

#### **Art. 15 - Il collegio dei sindaci revisori e revisore legale.**

E' un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 3 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per legge, o l'assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio dei sindaci revisori composto da un minimo di 1 ad un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'associazione. Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra loro; ai componenti del collegio si applica l'art. 2399 del c.c. Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile; i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'associazione e moralità.

Il collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. I componenti del collegio possono in



qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'associazione nominerà un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 16 - Norme di scioglimento e disposizioni finali.**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti in assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.

E' esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Per quanto non previsto dallo statuto decide l'assemblea a norma del CTS, del codice civile e delle norme vigenti.

**IL SEGRETARIO**

Roberta Ersilia Realini

**IL PRESIDENTE**

Sante Altizio